

PROVINCIA DI PISTOIA

Estratto dal Protocollo delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

Convocazione prima

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' – APPROVAZIONE.

Adunanza del 18 LUGLIO 2000

L'anno Duemila il giorno Diciotto del mese di Luglio alle ore 16,15 nella sua sede (Palazzo Bali) si è riunito il Consiglio Provinciale, ai sensi della vigente normativa. E' presente il Presidente della Provincia GIANFRANCO VENTURI e presiede il Presidente del Consiglio MARCO GIUNTI ai sensi di legge e del vigente Regolamento Provinciale.

Sono presenti i **CONSIGLIERI:**

1.	BINI ALESSANDRO	
2.	CIPOLLINI ROBERTO	
3.	CORSINI LEARDO	ASSENTE
4.	DONATI CRISTINA	
5.	GIUNTI MARCO	
6.	MANNELLI DANIELE	
7.	MICHELETTI FABIO	
8.	NICCOLAI MAURIZIO	
9.	RAZZOLI PIERO	
10.	ROSELLINI ARMANDO	
11.	DONARELLI DORA	
12.	TRAVERSARI MARCO	
13.	GONFIOTTI ORESTE	
14.	LORENZI PIERO	
15.	BAGNOLI MARIO	
16.	CIRAULO GONFIANTINI SONIA	ASSENTE
17.	GORBI FEDERICO	ASSENTE
18.	ZUCCHERINI LORENZO	
19.	ALBERTI SALVATORE	
20.	CECCHI ANDREA MARINO	
21.	FRANCHINI ROBERTO	
22.	BERTI FRANCESCO	ASSENTE
23.	CECCONI ALVARO	
24.	BARTOLOMEI MARCO	ASSENTE

Sono inoltre presenti gli **ASSESSORI:**

ABENANTE ANTONIO
GAI DANIELA
ROCCELLA GIOVANNA
FROSETTI FLORIANO
MARI MAURO
GIORGETTI LUIGI

Scrutatori:

1. MANNELLI DANIELE
2. BAGNOLI MARIO
3. CECCONI ALVANO

Affissa all'Albo Pretorio il 21 LUGLIO 2000

E vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Esecutività:

Partecipa il Segretario Generale Supplente Dr.ssa MANUELA NUNZIATI

ALLEGATO 1

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
F.to Nunziati

Pistoia, **21 LUGLIO 2000**

AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI – FIRENZE
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 18 LUGLIO 2000 N. 108

Oggetto : Regolamento per il funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità – Approvazione

Il Presidente del Consiglio Giunti Marco sottopone alle determinazioni del Consiglio Provinciale la seguente proposta formulata dal Dirigente del Servizio Pubbliche Relazioni e Sport Dr. Giancarlo Capecchi:

“”Visto che con deliberazione CP n. 107 del 18 Luglio 2000 è stata nominata la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità , conformemente all’articolo 52 del vigente Statuto Provinciale e che si rende di conseguenza necessario regolamentare l’attività della Commissione, definendone le finalità, le competenze, le modalità organizzative e relazionali all’interno e all’esterno dell’Ente;

Considerato che il Presidente del Consiglio Provinciale, in collaborazione con le Consiglieri Provinciali , ha dato necessari indirizzi per la predisposizione del regolamento qui allegato (ALLEGATO A) , tenendo conto delle competenze statutarie della Commissione , delle sue finalità, del ruolo delle componenti di diritto e delle designate e di tutti gli aspetti programmatori ed organizzativi inerenti l’attività della Commissione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese dirette o indirette a carico del bilancio della Provincia di Pistoia e quindi non necessita di attestazione di copertura finanziaria;

Dato atto altresì che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

PROPONE DI DELIBERARE :

- 1) di approvare il Regolamento della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità (ALLEGATO A);
- 2) di trasmettere la presente delibera all’Archivio, al Settore AA GG LL , all’Ufficio di Presidenza, alla Segretaria della Commissione Pari Opportunità, alle Consiglieri Provinciali, ai Capigruppo Provinciali e agli Assessori Provinciali.””

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Servizio Pubbliche Relazioni e Sport Dr. Giancarlo Capecchi in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta ai sensi dell’art. 53, 1° comma, della legge 8.6.1990 n. 142;

Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare

DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 18 LUGLIO 2000 N. 108

Intervengono:

Donarelli Dora (I.D.M.) OMISSIS
Presidente Giunti Marco “

Nessun altro chiede di parlare

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

a voti unanimi

resi per alzata di mano

e parimenti unanime per l'immediata eseguibilità

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Regolamento della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità (ALLEGATO A);
- 2) di trasmettere la presente delibera all'Archivio, al Settore AA GG LL , all'Ufficio di Presidenza, alla Segretaria della Commissione Pari Opportunità, alle Consigliere Provinciali, ai Capigruppo Provinciali e agli Assessori Provinciali,
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art. 47 della legge 8.6.1990 n. 142.
- 4) di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 33, della legge 127/97.

Il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito.

PER ESTRATTO DAL VERBALE
Il Segretario Generale Supplente

Provincia di Pistoia

Consiglio provinciale

Regolamento della Commissione provinciale per le Pari Opportunità'

Art. 1

Istituzione e composizione

1. La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità della Provincia di Pistoia, istituita in conformità con l'articolo 52 dello Statuto, è composta dalle donne elette in Consiglio provinciale e da donne designate da enti, organizzazioni politiche e sociali, associazioni e movimenti politico-culturali che operano in via continuativa nella Provincia.

Art. 2

Finalità

1. In attuazione dei principi di parità sanciti dagli articoli 3 e 37 della Costituzione italiana ed in conformità con i contenuti della legge regionale n. 14 del 23 febbraio 1987, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio provinciale.

Art. 3

Azioni positive

1. Sulla base della Raccomandazione n. 635 del 1984 del Consiglio della Comunità Europea, della legge n. 125 del 10 aprile 1991 ed in coerenza con il trattato di Amsterdam, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

Art. 4

Funzioni

1. La Commissione è un organismo permanente, consultivo e di proposta del Consiglio provinciale e della Giunta.

2. Essa esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri provinciali e con le donne elette negli enti locali del territorio provinciale.

Art. 5
Competenze

I. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione alla attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di opportunità può:

a) promuovere ed attuare indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne del territorio provinciale;

b) operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;

c) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;

d) promuovere, anche attraverso gli Uffici della Provincia e nel rispetto delle procedure stabilite dall'ordinamento, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, ecc.) , sia nel campo dei "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.);

e) attuare, anche attraverso gli Uffici della Provincia e nel rispetto delle procedure stabilite dall'ordinamento, iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impiego pubblico, sociale, professionale;

f) favorire la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienza, di elaborazioni e di proposte;

g) esprimere parere sugli atti di programmazione generale e settoriale della Provincia, nonché sulle deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di vita delle concittadine provinciali. Può inoltre fornire indicazioni per la redazione dei documenti programmatori e dei piani relativi ai singoli settori;—

h) chiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare se in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;

i) promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di competenza provinciale.

Art. 6

Programmazione e relazione di attività

1. La Commissione predispose una relazione annuale sull'attività svolta ed un documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per la sua attuazione; essi vengono trasmessi, entro il 31 agosto di ogni anno – per il tramite del Dirigente competente che ne verifica la compatibilità con la disponibilità finanziaria, nel rispetto della razionalità, economicità e uniformità della spesa – al Consiglio provinciale.

2. Il Consiglio, entro trenta giorni, prende atto dell'attività svolta ed approva il programma per l'anno successivo.

Art. 7

Rapporti con altri soggetti

1. La Commissione si pone come punto di riferimento e di confronto con i soggetti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni e al Provveditorato agli Studi e con soggetti privati, quali le Associazioni e i Gruppi, anche non organizzati, delle donne, che svolgono attività di informazione e consulenza in materia di parità e la promozione di iniziative culturali.

2. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

3. La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di Enti pubblici e privati, di Associazioni femminili, associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della condizione femminile. Tale collaborazione si esplica:

a) attraverso momenti partecipativi su temi specifici, a richiesta delle singole Associazioni o Enti;

b) con la partecipazione delle Associazioni e degli Enti a gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della Commissione.

Art. 8
Durata in carica

1. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio provinciale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio.

2. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione può comportare, a seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della Commissione, la decadenza dalla carica della componente; tale decadenza è deliberata dal Consiglio provinciale, il quale provvede anche a sostituire i membri decaduti o dimissionari.

- Art. 9
Presidenza ed Ufficio di Presidenza

1. La Presidente della Commissione per le Pari Opportunità, in conformità al comma 3 dell'articolo 52 dello Statuto, è eletta dalla Commissione stessa tra le donne appartenenti al Consiglio provinciale.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto dalle donne appartenenti al Consiglio.

3. L'elezione della Presidente avviene con voto segreto, non delegabile e richiede il voto favorevole della maggioranza della Commissione.

4. La Commissione lavora attribuendo incarichi specifici in merito alle singole competenze di ogni donna appartenente alla Commissione Pari Opportunità.

Art. 10
Attribuzioni della Presidente

1. La Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede, ne coordina l'attività.

Art. 11
Compiti dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:

- a) cura che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali previsti dalla legge regionale n. 14/87;
- b) cura la redazione e la diffusione del bilancio annuale preventivo e consuntivo delle attività,
- c) cura l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione;

- d) assicura i rapporti con gli organi della Provincia e con Enti ed Associazioni esterni;
- e) coordina l'attività dei gruppi di lavoro;
- f) assume, in caso di urgenza, le decisioni di competenza della Commissione, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata. Tali decisioni sono sottoposte alla Commissione Pari Opportunità.

2. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza hanno luogo, di norma, una volta al mese.

Art. 12

Convocazione, ordine del giorno e validità delle sedute

1. La Commissione si riunisce, di norma, ogni due mesi.
2. Essa è convocata dalla Presidente con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti.
3. La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta un quinto delle componenti. In tal caso la seduta della Commissione deve aver luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.
4. Salvo casi d'urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di cinque giorni prima della seduta. In caso d'urgenza si prevedono convocazioni telegrafiche.
5. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione al termine della riunione precedente.
6. Ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Tale proposta viene accolta qualora su di essa si esprima favorevolmente un quinto della Commissione.
7. La seduta della Commissione viene dichiarata deserta se non siano presenti almeno la metà delle componenti entro mezz'ora dall'ora di convocazione.
8. In seconda convocazione, che segua in altro giorno una seduta deserta, le sedute sono valide purché intervengano almeno sei componenti.

Art. 13

Validità delle decisioni

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo sulle questioni riguardanti argomenti per i quali, anche su proposta di una singola componente, la Commissione decida di votare con voto segreto.
2. Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria la presenza della metà delle sue componenti in prima convocazione e di almeno sei componenti in seconda convocazione.

3. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per l'approvazione del programma annuale e della relazione sull'attività svolta nonché per le proposte di modifica al regolamento; nelle sedute di seconda convocazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Art. 14 Verbali della Commissione

1. Il verbale della Commissione viene redatto a cura del personale assegnato alla Commissione.

2. Le componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali, le dettano o ne consegnano il testo scritto.

3. Il verbale è distribuito alle componenti della Commissione nella seduta successiva alla Commissione stessa ed approvato il giorno di quella seguente: esso è firmato dal personale verbalizzante e dalla Presidente.

Art. 15 Oneri finanziari

1. Le componenti della Commissione possono partecipare, previa autorizzazione nelle forme di legge, a convegni, seminari ed incontri di particolare rilevanza per la Commissione.

2. All'onere derivante dal funzionamento della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, l'Amministrazione Provinciale provvede mediante apposito stanziamento iscritto fra le spese di Bilancio di competenza provinciale.

Art. 16 Disposizioni finali

1. Per le componenti appartenenti al Consiglio provinciale, la Commissione e l'Ufficio di Presidenza sono, a tutti gli effetti, commissioni consiliari permanenti e costituiscono gli organismi di pari opportunità di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 3 agosto 1999 n. 265.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in vigore per le altre commissioni consiliari permanenti.

TESTO RELATIVO AGLI OMISSIS

Si riporta di seguito la trascrizione integrale della registrazione della seduta, secondo quanto espresso da ciascun consigliere

PRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DONARELLI

Ritengo che questa occasione rappresenti un passaggio estremamente significativo su cui vorrei richiamare l'attenzione dei signori presenti anche perché la maggioranza è composta da uomini.

Secondo me è un atto di una indicazione di un percorso che ci permetterà di assegnare un valore strategico alla prospettiva dell'uguaglianza sostanziale e alle azioni di contrasto che spesso si possono rilevare nelle diverse di forme discriminazione non solo maschi e femmine. La nostra società ci fornisce temi strategici di intervento su cui operare, sono altresì convinta che tutti gli interventi e le possibili iniziative che la provincia intenderà promuovere non possono essere attivati senza il confronto con le idee e le capacità, l'intelligenza, le esperienze che caratterizzano l'azione delle donne che opereranno insieme a noi nella commissione.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE GIUNTI

La ringrazio Presidente Donarelli anche per il chiarissimo intervento. Se non ci sono interventi si può passare alle dichiarazioni di voto, se non vi sono neanche le dichiarazioni di voto si passa alla votazione del regolamento.